



**COMUNE DI BARIANO**  
**Provincia di Bergamo**  
**Via Locatelli n. 2/4 – 24050 BARIANO (BG)**  
**Tel. 0363/95022 – Fax 0363/957941 – e-mail bariano@tin.it**

*N. 118 protocollo*  
*9-4-2/2021*

**Ordinanza n° 2/2021**

**OGGETTO:** Misure in relazione all'urgente necessità di prevenire assembramenti di persone, nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica.

**IL SINDACO**

Visti :

Lo Statuto Comunale;

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;

La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;

L'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

**PREMESSO CHE**

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, sino al 31 gennaio 2021. Numerosi D.P.C.M. (fino al DPCM 13 ottobre 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

## **VISTI**

il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 1, comma 8, che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, comma 9, che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

il D.L. 02 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

la Delibera del Consiglio dei ministri del 07 ottobre 2020 (G.U. n.248 del 07.10.2020) che proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 dicembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020), e del decreto-legge 03 dicembre 2020, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 02 dicembre 2020);

## **VISTE**

L'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 23 luglio 2020, n° 69, con la quale si dispone che l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021, possono decorrere dal giorno 14 settembre 2020;

L'Ordinanza della Regione Lombardia del 13 agosto 2020, n° 596, con la quale è fissata al 7 settembre 2020 per le scuole dell'infanzia e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale;

## **CONSIDERATO**

che il positivo andamento della curva epidemiologica è verosimilmente ascrivibile, oltre che alla stretta osservanza delle regole di distanziamento sociale e delle misure di prevenzione e di sicurezza che accompagnano la riapertura delle attività, anche all'adozione di provvedimenti finalizzati alla prevenzione delle occasioni di assembramenti di persone;

## **VISTO**

Che da alcune comunicazioni pervenute dai genitori degli alunni della Scuola Primaria, gestire l'uscita dei bambini dalle ore 15.50 alle ore 16.00 non consente distanziamento sociale e che valutata la situazione si rende necessaria l'interdizione temporanea del traffico veicolare su tratti di strada antistanti gli accessi di istituti scolastici.

## **RITENUTO**

Di adottare disposizioni particolari a tutela della salute pubblica, tenendo conto delle segnalazioni pervenute e di necessità contingenti, in via provvisoria sino al 05.02.2021;

### **VISTO**

L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

### **DATO ATTO**

che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

### **VISTO**

L'art. 7 del D.L.vo 285/1992;

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre ulteriori interventi volti a prevenire assembramenti di persone e scongiurare situazioni che favoriscano la diffusione, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e sino al 05.02.2021:

- durante l'uscita degli studenti/termine lezioni nei giorni della settimana, non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.40 alle ore 16.10 e comunque sino a termine esigenza nel corso delle medesime giornate,

è istituito il **divieto di transito dal 11.01.2021 al 05.02.2021:**

- sulla Piave dal passaggio pedonale a ridosso del civico n. 16 all'intersezione con via Papa Giovanni Paolo II.

fatta eccezione per i veicoli in dotazione alle forze di polizia, i veicoli di pronto soccorso e di pronto intervento, i veicoli al servizio delle persone disabili, munite di apposito contrassegno di cui al DPR 16.12.1992, nr. 495, nonché per i mezzi destinati al trasporto scolastico o motivatamente autorizzati dal Corpo di Polizia Locale;

Qualora si rendessero necessarie, per garantire la sicurezza della circolazione, ulteriori modifiche viabilistiche, il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottarle, con successiva formalizzazione delle stesse.

Sono contestualmente revocati obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale che siano contrastanti con la presente ordinanza.

### **AVVERTE**

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00 ovvero in forma aggravata

ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Bariano;

la trasmissione di copia della presente ordinanza al Prefetto di Bergamo.

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza municipale, 07 gennaio 2021.

Visto di Eseguito Controllo Regolarità Amministrativa

(ex art. 6 comma 4° D.C.C. n° 3 del 05/03/2013)

**IL SINDACO**  
**(Rota Andrea)**  
Documento firmato digitalmente